

DOCUMENTI

CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI DECRETO ATTUATIVO DELLE DISPOSIZIONI DEL CAN. 838 DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO*

PROEMIO

A SEGUITO della promulgazione del Motu Proprio *Magnum Principium* del Sommo Pontefice Francesco, con il quale le norme dei §§ 2 e 3 del can. 838 del c.i.c. sono state mutate, occorre che sia corretto quanto di contrario è prescritto nelle *Institutiones generales* e nei *Prænotanda* dei libri liturgici, come in Istruzioni, Dichiarazioni, Notificazioni pubblicate da questo Dicastero secondo le norme dei §§ 2 e 3 del can. 838 del c.i.c. 1983.¹ Ciò vale soprattutto per l'Institutio generalis Missalis Romani dell'anno 2002 e 2008, per i *Prænotanda* delle seconde edizioni del *De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum*, dell'*Ordo celebrandi Matrimonium* e delle edizioni del *De Exorcismis* e del *Martyrologium Romanum*, ed in particolar modo delle Istruzioni *Varietates legitimæ* e *Liturgiam authenticam*. Si deve anche tener conto che, secondo la lettera e la mente del nuovo can. 838, è da interpretare quanto è detto nei Decreti di promulgazione dei singoli libri liturgici ogni volta che si fa riferimento all'autorità o alla competenza giuridica delle Conferenze Episcopali e di questo Dicastero circa gli adattamenti e le traduzioni dei testi in lingua vernacola.²

Mossa dal predetto Motu Proprio, questa Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha ritenuto proprio dovere interpretare

* Vedi nella sezione "Note e Commenti" la nota di MASSIMO DEL POZZO, *Una lettura assiologica del decreto sugli adattamenti e sulle traduzioni dei libri liturgici*.

¹ FRANCISCUS, Litterae Apostolicae Motu Proprio datae *Magnum Principium* quibus nulla in can. 838 Codicis Iuris Canonici immutantur: «AAS» 109 (2017) 967-970.

² Cf. *Magnum Principium*: «AAS» 109 (2017) 969: «Consequenter interpretari oportet sive art. 64 § 3 Constitutionis Apostolicae Pastor bonus sive alias leges, praesertim in libris liturgicis contentas, circa eorum translationes».

e, per quanto necessario, chiarire le leggi liturgiche che ha emanato su questa materia, in modo che essa “aiuti le Conferenze Episcopali ad espletare il loro compito e si adoperi per promuovere sempre di più la vita liturgica della Chiesa Latina”.

Pertanto secondo la mente del Motu Proprio, col presente Decreto, nella prima parte, si richiamano di nuovo, si interpretano e si emendano le norme, la disciplina, le procedure in materia di traduzione dei libri liturgici e del loro adattamento, in particolare quanto alle competenze della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti e delle Conferenze Episcopali, salva la competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede e le approvazioni riservate al Sommo Pontefice, mentre nella seconda parte si indicano alcune “variationes”, dopo quelle già pubblicate nell’anno 1983,³ da introdurre nelle nuove edizioni dei libri liturgici.

I

NORME E PROCEDURE

1. I libri liturgici riformati con l’autorità dei santi Sommi Pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II, che ne hanno decretato la pubblicazione e l’obbligatorietà per il Rito Romano, sono destinati alla celebrazione liturgica. Essi contengono le letture bibliche, le preghiere della Chiesa, i canti da eseguire e altri testi. Appartengono ad essi anche le *Institutiones generales* e i *Praenotanda*,⁴ che espongono la teologia, la spiritualità, la pastorale, la struttura e la disciplina di ogni celebrazione. Questi libri composti in lingua latina⁵ veicolano la tradizione che, per *ritus et preces*, esprime la fede della Chiesa.⁶ Perciò il loro contenuto non è patrimonio di un singolo o di un gruppo di fedeli, poiché manifesta la preghiera e la vita della Chiesa.

2. I libri liturgici del Rito Romano in lingua latina vengono promulgati in *editio typica* dalla Sede Apostolica, che ne detiene il diritto di proprietà (copyright).⁷ Il “concordat cum originali” è attestato dalla Congregazione

³ Cf. *Decretum: Notitiae* 19 (1983) 540-541.

⁴ Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia *Sacrosanctum Concilium*, n. 63b: «AAS» 56 (1964) 117; CONSILIUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE SACRA LITURGIA, *Declaratio circa interpretationes textuum liturgicorum «ad interim» paratas: Notitiae* 5 (1969) 68; SACRA CONGREGATIO PRO SACRAMENTIS ET CULTU DIVINO, Epistola ad Praesides Conferentiarum Episcopaliū de linguis vulgaribus in S. Liturgiam inducendis *Decem iam annos*, n. 3: *Notitiae* 12 (1976) 301-302.

⁵ Cf. *Sacrosanctum Concilium*, n. 36 § 1; *Codex Iuris Canonici*, can. 838 § 2.

⁶ Cf. *Sacrosanctum Concilium*, nn. 48 et 59; CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogmatica de divina revelatione *Dei Verbum*, n. 8: «AAS» 58 (1966) 821; SACRA CONGREGATIO RITUUM, Instructio ad executionem Constitutionis de sacra Liturgia recte ordinandam *Inter Oecumenici*, n. 6: «AAS» 56 (1964) 878.

⁷ Cf. SEGRETERIA DI STATO, *Decreto*, 13 maggio 2005: «AAS» 97 (2005) 798-799.

per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Per le successive edizioni (*aliae editiones necnon editiones emendatae vel auctae*) vale lo stesso principio. Si possono usare fin dalla loro pubblicazione, compiuta normalmente dalla Tipografia Vaticana, diffusi dalla Libreria Editrice Vaticana.

3. Per stampare o ristampare detti libri latini per l'uso liturgico (*editio typica vel iuxta typicam*) si deve ottenere ogni volta la licenza dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Per le *editiones iuxta typicam* gli editori dovranno inoltre stipulare un contratto con l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica o, su suo mandato, con la Libreria Editrice Vaticana. Analoghi permessi sono richiesti anche per la diffusione tramite internet di libri liturgici o di loro parti.⁸

4. Nel riformare i libri liturgici del Rito Romano, secondo la mente di quanto disposto dal Concilio Vaticano II, sono state tenute presenti sia la necessità della loro versione nelle lingue parlate sia il loro adattamento alla varietà culturale dei popoli, così come le problematiche inerenti a tale lavoro. A questo riguardo non bisogna dimenticare che:

a) le versioni dei testi liturgici, quali parte dei riti stessi, sono voce della Chiesa che celebra i divini misteri, e hanno il medesimo valore dei testi liturgici in lingua latina.⁹ Pertanto devono tendere a divenire lingue "liturgiche" e, nonostante la loro varietà, mantenere sempre l'una e medesima voce della Chiesa, l'una e medesima "lex orandi". Perciò le versioni dei libri liturgici non possono essere lasciate all'arbitrio dei singoli ma, affidate alla responsabilità dei Vescovi, devono essere approvate dalle loro Conferenze;

b) per il bene pastorale dei fedeli, oltre agli adattamenti già previsti nei libri liturgici, di competenza di chi presiede le celebrazioni, vi sono anche altri tipi di adattamenti, necessari o utili, lasciati alla decisione e approvazione delle Conferenze Episcopali.

5. "Secondo quanto espresso nella Costituzione *Sacrosanctum Concilium*, in particolare agli articoli 36 §§ 3-4, 40 e 63 e nella Lettera Apostolica *Motu Proprio Sacram Liturgiam*, n. IX",¹⁰ il *Motu Proprio Magnum Principium* ha modificato la normativa canonica in modo che "appaia meglio la competenza della Sede Apostolica circa le traduzioni dei libri liturgici e gli adattamenti più profondi, tra i quali possono annoverarsi anche eventuali nuovi testi da inserire in essi, stabiliti e approvati dalle Conferenze Episcopali".¹¹ Di con-

⁸ Per le edizioni di testi liturgici, anche parziali, per uso non liturgico (studio, sussidi) valgono le norme del *Codex Iuris Canonici*, can. 826 § 3.

⁹ Cf. PAULUS VI, *Allocutio in aula Clementina habita iis qui operam dant liturgicis textibus in vulgares sermones convertendis, cum Romae Conventum agerent*, 10 novembris 1965: «AAS» 57 (1965) 968.

¹⁰ *Magnum Principium*: «AAS» 109 (2017) 969.

¹¹ *Ibid.*, p. 969.

sequenza anche “il diritto e l’onere delle Conferenze Episcopali” vengono chiariti, facilitando la fraterna “collaborazione tra la Sede Apostolica e le Conferenze Episcopali”¹² in ordine alla pubblicazione dei libri liturgici nelle lingue correnti.

6. Come conseguenza del Motu Proprio è necessaria una rinnovata interpretazione delle norme applicative emanate finora circa adattamenti e traduzioni per la liturgia. È da tenere tuttavia presente che “i criteri indicati sono stati e restano in linea generale utili e, per quanto è possibile, dovranno essere seguiti dalle Commissioni liturgiche come strumenti adatti”.¹³

7. Sono qui raccolte le linee guida e le prescrizioni concernenti le competenze sia delle Conferenze Episcopali sia della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Gli atti della *recognitio* e della *confirmatio*, descritti nei numeri seguenti 43 e 45, sono necessari per dare completezza alle decisioni delle Conferenze Episcopali e manifestano la comunione che lega il Romano Pontefice con i Vescovi.¹⁴

RESPONSABILITÀ E COMPETENZE DELLE CONFERENZE EPISCOPALI

8. Alla luce del can. 838 §§ 2 e 3, spetta alla Conferenza Episcopale pubblicare i libri liturgici, tenendo presente che in essi vi sono traduzioni di testi originali latini e adattamenti già previsti negli stessi libri, che necessitano di *confirmatio*; vi può anche essere un adattamento più profondo (cf. SC n. 40) che invece non è indicato nei libri liturgici tipici e che perciò ha bisogno di *recognitio*. Sia per la *confirmatio* che per la *recognitio* la procedura di approvazione da parte della Conferenza Episcopale avverrà a norma del can. 455 § 2 del C.I.C.

La Conferenza Episcopale approva gli adattamenti dei libri liturgici a norma del diritto (cf. can. 838 § 2)

9. L’adattamento più profondo del Rito Romano (cf. SC n. 40), salvaguardandone sempre l’unità sostanziale attestata nei libri liturgici tipici, è motivato da istanze culturali (prassi rituali, simboli, gesti) e non da altre ragioni; si parla infatti di “inculturazione” del Rito Romano.¹⁵ Si tratta cioè di esprimere ritualmente, attraverso tipologia di gesti e simboli, il medesimo conte-

¹² *Ibid.*, pp. 968-969.

¹³ *Ibid.*, p. 968.

¹⁴ Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogmatica de Ecclesia *Lumen gentium*, n. 23: «AAS» 57 (1965) 27; *Codex Iuris Canonici*, can. 333 § 2.

¹⁵ Cf. CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, De liturgia romana et inculturatione. Instructio Quarta «ad executionem constitutionis Concilii Vaticani Secundi de Sacra Liturgia recte ordinandam» (ad Const. art. 37-40) *Varietates legitimae*, nn. 31-32: «AAS» 87 (1995) 300-301.

nuto espresso da gesti e simboli tradizionali del Rito Romano. Vi sono anche altri casi di adattamento, come i Calendari particolari¹⁶ o testi peculiari suggeriti da esigenze pastorali.

10. La Conferenza Episcopale valuta gli eventuali adattamenti da apportare non indicati nella *editio typica*, compresa la formulazione di nuovi testi, e li approva.¹⁷ Il processo di studio è affidato alla Commissione Episcopale per la Liturgia che, di concerto con la Commissione Episcopale per la Dottrina della Fede, potrà avvalersi della collaborazione di esperti.¹⁸ Quindi il Presidente della Conferenza Episcopale trasmette gli atti delle decisioni dei Vescovi alla Sede Apostolica per la debita *recognitio*, con una relazione esplicativa delle scelte compiute e dell'iter seguito alla luce delle disposizioni vigenti.¹⁹

11. Eventuali adattamenti riguardanti una o più zone di un Paese, necessitano comunque dell'approvazione della Conferenza Episcopale. Ciò permette una valutazione più ampia e lungimirante di scelte particolari.

12. Gli adattamenti più profondi, dopo la *recognitio*, fanno parte dei libri liturgici di una data Conferenza Episcopale, e vanno stampati con una indicazione tipografica che li connoti come particolarità proprie. Non possono pertanto essere adottati nei libri di un'altra Conferenza Episcopale, senza che questa li approvi a sua volta e chieda la *recognitio* della Sede Apostolica.

La Conferenza Episcopale prepara le versioni dei libri liturgici nelle lingue correnti e le approva, chiedendo la conferma prima della pubblicazione (cf. can. 838 § 3).

- *La lingua*

13. La preparazione della versione dei libri liturgici suppone un quadro valutativo che tenga anzitutto conto della lingua,²⁰ delle sue prerogative e della sua diffusione, avendo uno sguardo rivolto al futuro prossimo del suo uso, a partire dal suo apprendimento da parte delle giovani generazioni. L'adozione nella liturgia di lingue vernacole deve tener conto, tra l'altro, che il criterio fondamentale è la partecipazione del popolo alle celebrazioni liturgiche e non convenienze di altro tipo, come risvolti socio-identitari.

¹⁶ Cf. PAULUS VI, Litterae Apostolicae Motu Proprio datae *Normae universales de anno liturgico et novum Calendarium Romanum generale approbantur Mysteriorum paschalis*: «AAS» 61 (1969) 222-226; CALENDARIUM ROMANUM ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, *Editio typica*, 1969, *Normae universales de Anno liturgico et de Calendario*, nn. 48-55, pp. 17-19, e anche MISSALE ROMANUM ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum Ioannis Pauli PP. II cura recognitum, *Editio typica tertia*, Typis Vaticanis 2008, pp. 99-100; SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, *Instructio de Calendariis particularibus atque Officiorum et Missarum Propriis recognoscendis* *Calendaria particularia*: «AAS» 62 (1970) 651-663.

¹⁷ Cf. *Varietates legitimae*, n. 64.

¹⁸ Cf. *ibid.*, nn. 30, 65.

¹⁹ Cf. *ibid.*, nn. 65-69.

²⁰ Cf. *ibid.*, n. 28; *Decem iam annos*, n. 1.

14. Spetta alla Conferenza Episcopale decidere quale lingua o lingue adottare nella liturgia per l'ambito di sua competenza, valutando se e come sia percorribile il processo di versione di tutti o di alcuni libri liturgici tipici, dell'intero libro o soltanto di quelle parti di esso, più direttamente necessarie o utili a favorire la partecipazione del popolo alla liturgia.²¹

15. Una condizione basilare previa è l'esistenza della versione della Bibbia in una data lingua, approvata dalla Conferenza Episcopale.²² I testi della Sacra Scrittura sono infatti la fonte primaria e ineludibile della liturgia,²³ indispensabile per la formazione di una lingua liturgica.²⁴

16. La decisione della Conferenza Episcopale circa l'adozione e l'estensione di una data lingua nella liturgia, viene trasmessa alla Sede Apostolica per la debita *confirmatio*,²⁵ senza la quale non conviene cominciare a intraprendere il lavoro di traduzione.

- *Il processo di traduzione*

17. L'esperienza degli anni recenti ha insegnato che l'opera di traduzione dei testi biblici e liturgici è un lavoro complesso. Poiché la grave responsabilità in questa materia è propria dei Vescovi, la Conferenza Episcopale deve farne carico direttamente,²⁶ avvalendosi della necessaria collaborazione di persone idonee, compresi esperti formati nella traduzione del latino liturgico e con l'ausilio di mezzi adatti,²⁷ tra cui la preparazione di una *ratio translationis* e di un dizionario per le espressioni liturgiche non bibliche.

18. Un ruolo decisivo è svolto dalla Commissione Episcopale per la Liturgia.²⁸ I Vescovi, che sono responsabili delle decisioni, si avvalgano di un gruppo stabile di esperti per assicurare la continuità del lavoro. Al fine di garantire in una data lingua la corretta e integra espressione della fede del-

²¹ Ad es. letture bibliche, Salmi, canti, elementi dell'ordinario della Messa, precipue formule dei vari Riti.

²² Cf. *Codex Iuris Canonici*, can. 825 § 1; *MISSALE ROMANUM ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Ordo Lectionum Missae, Editio typica altera*, Libreria Editrice Vaticana 1981, *Praenotanda*, n. 111; cf. *Institutio generalis Missalis Romani*, n. 391.

²³ Cf. *Sacrosanctum Concilium*, n. 24.

²⁴ Cf. *SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Instructio tertia ad Constitutionem de Sacra Liturgia recte exsequendam Liturgicae instaurationes*, n. 2: «AAS» 62 (1970) 695-696; *Varietates legitimae*, nn. 23, 28, 53; *Institutio generalis Missalis Romani*, n. 391.

²⁵ Cf. *Sacrosanctum Concilium*, 36 § 3; *Decem iam annos*, n. 1.

²⁶ Cf. *PONTIFICIA COMMISSIO DECRETIS CONCILII VATICANI II INTERPRETANDIS, Responsa ad proposita dubia 1. De Conferentiis Episcopalibus*: «AAS» 60 (1968) 361-362; *IOANNES PAULUS II, Litterae Apostolicae Motu Proprio datae de theologica et iuridica natura Conferentiarum Episcoporum Apostolos suos*, n. 15: «AAS» 90 (1998) 651.

²⁷ Cf. *Inter Oecumenici*, n. 40b.

²⁸ Cf. *Sacrosanctum Concilium*, n. 44.

la Chiesa cattolica, trasmessa secondo il suo insegnamento e il vocabolario adeguato, è evidente la necessità del parere della Commissione Episcopale per la Dottrina della Fede. Le decisioni finali competono alla Conferenza Episcopale, organismo che consente a tutti i Vescovi, aventi diritto di voto, di condividere il loro compito di maestri del popolo di Dio, essendo la preghiera liturgica la più chiara manifestazione di ciò che la Chiesa crede ed è tenuta a credere.

19. Infatti, “fine delle traduzioni dei testi liturgici e dei testi biblici, per la liturgia della parola, è annunciare ai fedeli la parola di salvezza in obbedienza alla fede ed esprimere la preghiera della Chiesa al Signore. A tale scopo bisogna fedelmente comunicare ad un determinato popolo, tramite la sua propria lingua, ciò che la Chiesa ha inteso comunicare ad un altro per mezzo della lingua latina. Sebbene la fedeltà non sempre possa essere giudicata da parole singole ma debba esserlo nel contesto di tutto l’atto della comunicazione e secondo il proprio genere letterario, tuttavia alcuni termini peculiari vanno considerati anche nel contesto dell’integra fede cattolica, poiché ogni traduzione dei testi liturgici deve essere congruente con la sana dottrina”.²⁹

20. Il can. 838, § 3 chiede alle Conferenze Episcopali di “preparare fedelmente le versioni dei libri liturgici nelle lingue correnti”. L’avverbio fedelmente comporta una triplice fedeltà: anzitutto al testo originale, quindi alla lingua peculiare in cui si traduce e infine alla comprensibilità del testo da parte dei destinatari introdotti nel vocabolario della rivelazione biblica e della tradizione liturgica.

21. Fedeltà anzitutto al testo originale, ossia in lingua latina, presente nei libri liturgici tipici del Rito Romano. Resta inteso che, trattandosi di traduzione, il testo latino funge sempre da riferimento in caso di dubbio circa il senso corretto. Non si può escludere, in seconda battuta, che come ausilio interpretativo ci si possa riferire anche alla versione dei testi liturgici in una lingua maggiormente diffusa già confermata dalla Sede Apostolica.

22. Fedeltà poi alla lingua in cui avviene la traduzione, dal momento che ogni lingua presenta peculiarità proprie. La diligenza della traduzione consiste nel coniugare il rispetto del carattere proprio di ciascuna lingua con il rendere “pienamente e fedelmente il senso del testo originale latino”.³⁰

23. Fedeltà infine alla comprensibilità e alle “necessità spirituali”³¹ da parte dei destinatari, tenendo conto che “il testo liturgico, in quanto segno rituale,

²⁹ *Magnum Principium*: «AAS» 109 (2017) 968.

³⁰ *Institutio generalis Missalis Romani*, n. 392.

³¹ Cf. SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, *Litterae circulares de normis servandis quoad libros litúrgicos in vulgus edendos, illorum translatione in linguas hodiernas peracta Dum toto terrarum*, n. 3: «AAS» 66 (1974) 99.

è mezzo di comunicazione orale”.³² Il lavoro di traduzione esige tra l’altro attenzione ai diversi generi letterari (orazioni presidenziali, acclamazioni, canti, monizioni, ecc.) come al fatto che vi sono testi destinati alla proclamazione, all’ascolto, ad essere proferiti coralmemente. Resta inteso, che il linguaggio liturgico – termini, elementi, segni – ha bisogno nella catechesi di essere spiegato alla luce della Sacra Scrittura e della tradizione cristiana.

24. La traduzione riguarda l’intero libro, compreso i documenti quali *Constitutiones Apostolicae, Institutiones, Praenotanda*. Se vi sono motivi che possono consigliare di procedere per parti, specie in rapporto al Messale, col suo Lezionario, e alla Liturgia delle Ore, occorre aver presente la coerenza interna del libro e i medesimi criteri seguiti nella traduzione di vocaboli e della terminologia rubricale.

25. Particolare cura merita la traduzione di testi liturgici di maggiore rilevanza. Sono testi rilevanti, secondo il principio “lex orandi – lex credendi”, l’*Ordo Missae*,³³ e in particolare le Preghiere eucaristiche,³⁴ la formula della Professione di fede, la *Oratio dominica*. Anche le risposte dei fedeli e le acclamazioni comuni, spesso ispirate a testi della Sacra Scrittura, sono espressioni che necessitano di accurata traduzione per favorire la loro stabilità nel tempo ed evitare continui cambiamenti. Le formule sacramentali sono approvate dal Santo Padre.³⁵

26. Quando una lingua è parlata in diverse nazioni, è senza dubbio conveniente adottare una stessa versione soprattutto per i testi liturgici rilevanti.³⁶ L’auspicio, sempre ribadito in questi anni, è che le versioni dei testi liturgici in una stessa lingua siano preparate con la cooperazione delle Conferenze Episcopali interessate.

27. A tal fine giova avvalersi di Commissioni miste,³⁷ costituite cioè da Ve-

³² *Magnum Principium*: «AAS» 109 (2017) 968.

³³ Cf. *Sacrosanctum Concilium*, n. 22, § 3; *Liturgicae instaurationes*, n. 3a.

³⁴ Cf. SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, *Litterae circulares ad Conferentiarum Episcopaliū Praesides de Precibus eucharisticis Eucharistiae participationem*: «AAS» 65 (1973) 340-347.

³⁵ Il testo delle formule sacramentali è presentato alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti con una traduzione parola per parola. Quando si tratta di lingue meno conosciute, il significato di ogni parola del testo in lingua parlata sia reso in una delle lingue più note, cioè francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo, tedesco, insieme a una relazione che indichi le ragioni linguistiche e teologiche delle scelte fatte; dopo il “nihil obstat” della Congregazione per la Dottrina della Fede, sono approvate dal Santo Padre (cf. *Dum toto terrarum*, nn. 1-3; *Decem iam annos*, n. 5).

³⁶ Cf. SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, *De unica interpretatione populari textuum liturgicorum*: *Notitiae* 6 (1970) 84-85; *De unica interpretatione populari textuum liturgicorum*: *Notitiae* 9 (1973) 70-71.

³⁷ Cf. SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, *De unica interpretatione populari textuum liturgicorum*: *Notitiae* 6 (1970) 84-85.

scovi delegati dalle rispettive Conferenze Episcopali di appartenenza, che potranno avvalersi della collaborazione di esperti dei vari Paesi. Tali Commissioni sono istituite dai Presidenti delle Conferenze Episcopali, e lavorano secondo uno Statuto (composizione, competenze, funzionamento) concordato dalle medesime Conferenze Episcopali. La Sede Apostolica può fungere da mediazione *super partes* al fine di promuovere accordi e intese. I testi preparati da dette Commissioni, devono essere valutati e approvati dalle singole Conferenze Episcopali, e quindi trasmessi dai rispettivi Presidenti per la confirmatio alla Sede Apostolica.

- *La redazione del libro liturgico e la sua approvazione*

28. In un libro liturgico confluiscono le traduzioni di testi biblici, di testi eucologici, di canti, come altresì gli eventuali adattamenti previsti e non previsti nelle edizioni tipiche latine.

29. I testi biblici per uso liturgico, secondo le norme vigenti, sono attinti dalla traduzione della Sacra Scrittura debitamente approvata dalla Conferenza Episcopale.³⁸ Le pericopi bibliche e la loro disposizione nei Lezionari, compreso l'apparato che le accompagna, devono corrispondere all'ordinamento indicato nei libri tipici.³⁹

30. La versione dei testi eucologici dev'essere debitamente approvata dalla Conferenza Episcopale secondo le modalità stabilite.⁴⁰

31. I canti liturgici propri sono quelli indicati nei libri liturgici tipici. Altri canti, sempre che siano appropriati per testo, funzione liturgica, congruenza col giorno e col tempo, devono essere approvati dalla Conferenza Episcopale.⁴¹

32. Anche le scelte circa gli adattamenti di competenza della Conferenza Episcopale, previste nelle edizioni tipiche, devono essere debitamente approvate dalla medesima.⁴²

33. Gli adattamenti non previsti nei libri liturgici, al termine del processo di valutazione, devono essere debitamente approvati dalla Conferenza dei Vescovi secondo le modalità stabilite.⁴³

³⁸ Cf. *Codex Iuris Canonici*, can. 825 § 1; *Ordo lectionum Missae, Praenotanda*, n. 111.

³⁹ Ad es. per il Lezionario della Messa il riferimento è l'*Ordo lectionum Missae*, con le indicazioni previste nei *Praenotanda*, nn. 111-125, e "*Lectiones biblicae pro celebrationibus post annum 1981 in Calendarium Romanum Generale insertis Ordini lectionum Missae adiciendae*": *Notitiae* 51 (2015) 349-360; per la *Liturgia Horarum* le indicazioni dell'*Institutio generalis de Liturgia Horarum*, nn. 121-125, 136-158, più *Notitiae* 7 (1971) 393-408; 12 (1976) 238-248; 324-333; 378-388; per il *Pontificale* e il *Rituale* ogni *Ordo* indica i *Textusarii*.

⁴⁰ Cf. *Sacrosanctum Concilium*, nn. 36 § 4 e 63; *Codex Iuris Canonici*, can. 455 § 2.

⁴¹ Cf. *Institutio generalis Missalis Romani*, nn. 48, 74, 87; *Institutio generalis de Liturgia Horarum*, n. 178.

⁴² Cf. *Varietates legitimae*, nn. 53-70.

⁴³ Cf. *Codex Iuris Canonici*, can. 455 § 2.

- La richiesta della “*confirmatio*” e della “*recognitio*” alla Sede Apostolica

34. La traduzione di un libro liturgico, approvata dalla Conferenza Episcopale, è inviata per la *confirmatio* alla Sede Apostolica con lettera firmata dal Presidente e dal Segretario della Conferenza Episcopale, accompagnata dagli atti relativi alla votazione, unitamente a due copie del testo, cui allegare anche il formato elettronico, e una relazione circa il lavoro compiuto e le scelte fatte.⁴⁴ La medesima norma, alla luce degli Statuti delle singole Conferenze Episcopali, vale anche per la traduzione di nuovi testi da inserire in un libro liturgico.

35. Ogniqualvolta la Conferenza Episcopale ritenga utile apportare variazioni o correzioni nel libro liturgico, come pure di fare una revisione di esso per una nuova edizione, è necessario seguire la procedura descritta nel numero precedente.

36. La medesima procedura vale per la richiesta di *recognitio*.

- La pubblicazione del libro liturgico

37. Ottenuta la *confirmatio* e la *recognitio* della Sede Apostolica, il libro liturgico viene promulgato con decreto firmato dal Presidente e dal Segretario della Conferenza Episcopale. Ciò vale anche nel caso di un libro liturgico tradotto in una lingua di una sola zona del Paese.

38. La stampa del libro liturgico deve riprodurre, nelle pagine iniziali, i decreti nella lingua di promulgazione da parte della Sede Apostolica e della Conferenza Episcopale, come il “*concordat cum originali*” del Presidente della Commissione Episcopale per la Liturgia o, dove non esistente, del Presidente della medesima Conferenza, e l’*imprimatur* a norma del diritto.⁴⁵

39. La ristampa del libro liturgico recepirà eventuali aggiornamenti di testi e variazioni che abbiano già avuto in precedenza la debita *confirmatio* o *recognitio* della Sede Apostolica; di tali atti si farà menzione all’inizio del libro.

40. Il copyright di libri e testi liturgici in lingua corrente è detenuto dalla Conferenza dei Vescovi. Nel caso di adozione degli stessi testi da parte di un’altra Conferenza Episcopale, i diritti saranno regolati con scrittura tra le Conferenze Episcopali interessate.

RESPONSABILITÀ E COMPETENZA DELLA CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI

41. Alla luce del can. 838 §§ 2 e 3, in vista dell’edizione dei libri liturgici nelle lingue vernacole compete alla Congregazione per il Culto Divino e la Di-

⁴⁴ Cf. *Inter Oecumenici*, n. 29.

⁴⁵ Cf. *Codex Iuris Canonici*, can. 826 § 2.

sciplina dei Sacramenti rivedere (*recognoscere*) gli adattamenti, approvati a norma del diritto dalla Conferenza Episcopale, e confermare (*confirmare*) le versioni dei testi, debitamente approvate dalle Conferenze Episcopali.

- La “*recognitio*”

42. Il processo concernente gli adattamenti non contemplati nei libri liturgici tipici necessita, dopo l’approvazione di essi da parte della Conferenza Episcopale, della *recognitio* della Sede Apostolica, concessa con decreto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Trattandosi di elementi rituali e di testi peculiari, la *recognitio* suppone la loro congruità con il Rito Romano, al fine di salvaguardarne la sostanziale unità, e insieme la conformità con la fede cattolica.⁴⁶

43. La *recognitio* consiste pertanto in una revisione compiuta dalla Sede Apostolica di quanto approvato dalla Conferenza Episcopale per il suo territorio, e della legittimità dell’iter seguito, tenendo conto dei motivi dettati dalla cultura,⁴⁷ dalla tradizione di un Paese⁴⁸ e dalle necessità pastorali.⁴⁹

44. Quanto agli adattamenti “ad interim” o “ad experimentum”, considerando gli aspetti positivi e negativi appresi dall’esperienza, la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti avrà cura che siano rispettati i tempi, i criteri e la valutazione di essi, in modo da giungere a una loro definizione stabile.

- La “*confirmatio*”

45. La “*confirmatio*” consiste nella ratifica data dalla Sede Apostolica alla traduzione dei testi biblici e liturgici, dopo aver constatato la legittimità della procedura di approvazione seguita dalle Conferenze Episcopali per i diversi aspetti implicati, ossia l’adozione ed estensione di una data lingua nella liturgia, i criteri di traduzione, l’integrità dei testi rispetto ai libri liturgici tipici, la corrispondenza ad essi, gli adempimenti delle scelte già indicate nei libri liturgici che spettano alle Conferenze Episcopali.

46. Quanto ai Lezionari, la *confirmatio* consiste nel verificare che le pericopi bibliche e il loro apparato corrispondano agli ordinamenti dei libri liturgici tipici del Rito Romano.

⁴⁶ Cf. *Sacrosanctum Concilium*, nn. 37-40; *Varietates legitimae*, n. 33.

⁴⁷ Cf. *Varietates legitimae*, nn. 28-30.

⁴⁸ Ad es. celebrazioni proprie nel Calendario liturgico (cf. *Normae universales de Anno liturgico et de Calendario*, n. 49); prassi rituali nell’*Ordo Exsequiarum*, *Ordo celebrandi Matrimonium* e nell’*Ordo Professionis Religiosae*.

⁴⁹ Ad es. particolari messe votive o per una data necessità; scelta di letture (*Institutio generalis Missalis Romani*, n. 362); riti di benedizione (RITUALE ROMANUM ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Ioannis Pauli II promulgatum, DE BENEDICTIONIBUS, Editio typica, Typis polyglottis Vaticanis, 1984, *Praenotanda generalia*, n. 39d, p. 19).

47. Quanto alla traduzione delle formule sacramentali, secondo la normativa vigente, la *confirmatio* è concessa dopo l'approvazione del Santo Padre.⁵⁰

48. In caso di lacune nella traduzione come della necessità di chiarimenti circa testi rilevanti (cf. sopra n. 25) e particolari formule liturgiche, quali ad es. le preghiere di ordinazione, di dedicazione, di consacrazione, le formule di esorcismo, i saluti del sacerdote e le risposte dei fedeli, le acclamazioni ispirate alla Sacra Scrittura e alcuni termini peculiari da comprendere nella fede della Chiesa,⁵¹ la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti dialoga con la Conferenza Episcopale al fine di maturare una soluzione alla luce delle rispettive competenze.

49. Quando si tratta di traduzioni in una lingua comune a diverse Conferenze Episcopali, la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti dialoga con le stesse Conferenze al fine di ottenere una soluzione concordata, almeno per le formule sacramentali, le risposte dei fedeli e i testi dottrinalmente e pastoralmente rilevanti.

PROPRI DI DIOCESI E FAMIGLIE RELIGIOSE

50. Sebbene il can. 838 non riguardi i testi liturgici particolari di Diocesi e Famiglie Religiose, questa materia, connessa con i libri liturgici, richiede un adeguamento normativo. Nel merito:

a) hanno il Calendario particolare, il Proprio delle Messe e della Liturgia delle Ore, così come del Martirologio:⁵² le Diocesi, gli Istituti di vita consacrata, le Società di vita apostolica e altri aventi diritto;

b) per le Famiglie Religiose è previsto inoltre l'adattamento dell'*Ordo Professionis Religiosae*⁵³ e di altre celebrazioni peculiari.

51. Le celebrazioni proprie si inseriscono armonicamente nel Calendario Romano generale. Il Calendario liturgico diocesano, tiene conto del Calendario

⁵⁰ Cf. sopra nota 35.

⁵¹ Cf. *Magnum Principium*: «AAS» 109 (2017) 968: «quaedam peculiaria verba perpendenda sunt etiam ex integra fide catholica, quia quaevis translatio textuum liturgicorum congruere debet cum sana doctrina».

⁵² Cf. *MARTYROLOGIUM ROMANUM ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatum*, Editio typica altera, Typis Vaticanis 2004, *Praenotanda*, n. 38, p. 20.

⁵³ Cf. *ORDO PROFESSIONIS RELIGIOSAE ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratus auctoritate Pauli PP. VI promulgatus*, Editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis, 1975, *Praenotanda*, nn. 12-15, p. 10; e anche il *Documentum III* (Indications pour l'adaptation de l'«Ordo Professionis Religiosae»): *Notitiae* 6 (1970) 319-322.

nazionale e regionale. Tutti i Calendari particolari, composti dall'autorità competente, devono essere approvati dalla Sede Apostolica.⁵⁴

52. In analogia alla norma del can. 838 § 2, l'autorità competente (il Vescovo, il Superiore o la Superiora Generale) cura la redazione del Calendario particolare e del Proprio,⁵⁵ e quindi li presenta, in lingua latina o in una lingua corrente, alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti per la *recognitio*, in quanto si tratta di testi nuovi; per i testi liturgici in onore di nuovi Beati si chiede almeno la colletta in latino.⁵⁶

Quanto ai testi biblici si adotti nel Proprio la versione della Sacra Scrittura debitamente approvata dalla Conferenza Episcopale.

Quanto agli altri testi liturgici, in particolare quelli eucologici, i criteri di composizione sono quelli che regolano gli odierni libri liturgici. Per l'estensione e la tipologia dei testi il modello, a seconda del grado celebrativo, è il *Missale Romanum* e la *Liturgia Horarum*.

La disposizione dei testi del Proprio, compreso il loro apparato, è modellata sulle edizioni dei libri liturgici tipici e pubblicati nelle lingue correnti dalle Conferenze Episcopali.

53. Dopo l'iter previsto per la revisione o composizione del Calendario particolare e del Proprio, l'autorità competente ne domanda la *recognitio* alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.

Alla domanda devono essere allegati i testi da approvare, presentati in duplice copia e in formato elettronico, con una breve relazione dettagliata sul lavoro compiuto, compresi i motivi di variazione o iscrizione di celebrazioni, alla luce dell'ultimo Calendario e Proprio approvato e della normativa vigente.

54. I testi del Proprio, in latino o in altra lingua, ottenuta la *recognitio* con decreto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti sono da ritenere tipici; le loro versioni in altre lingue sono presentate dall'autorità competente alla medesima Congregazione per la *confirmatio*, accompagnate da una breve relazione.

55. Il Proprio delle Messe e della Liturgia delle Ore delle Diocesi e degli altri aventi diritto non costituisce un libro liturgico a sé, poiché si aggiunge al Messale Romano e alla Liturgia delle Ore, da cui dipende per l'ordinario e i Comuni.⁵⁷

⁵⁴ Cf. *Normae universales de Anno liturgico et de Calendario*, nn. 49 e 55.

⁵⁵ La materia è regolata dall'Istruzione *Calendaria particularia* (24 giugno 1970: cf. *supra* nota n. 16); cf. anche CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Notificazione su alcuni aspetti dei lezionari ecclesiastici propri della «Liturgia Horarum»* (27 giugno 2002): *Notitiae* 38 (2002) 555-568.

⁵⁶ Cf. CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Notificatio de cultu Beatorum* (21 maggio 1999) n. 8: *Notitiae* 35 (1999) 445.

⁵⁷ La stampa del Proprio delle Messe e della Liturgia delle Ore non rechi perciò il titolo di "Messale proprio" e "Liturgia delle Ore propria".

II
VARIATIONES

(*omissis*)**

* * *

Il presente decreto generale esecutivo, preparato dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti su mandato del Sommo Pontefice Francesco, è stato approvato dallo stesso Sommo Pontefice che ne ha ordinato la pubblicazione.

Nonostante qualsiasi cosa in contrario.

Dalla sede della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, 22 ottobre 2021, memoria di san Giovanni Paolo II, papa.

✠ ARTHUR ROCHE

Prefetto

✠ VITTORIO FRANCESCO VIOLA, O.F.M.

Arcivescovo Segretario